

COPIA AUTENTICA

CODICE ENTE: **DELIBERAZIONE N° 27**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **TREDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge.

Per la trattazione dell'oggetto sopraindicato risultano:

Nominativi

CERANA CELESTINO	Presente
CERIANI EMANUELE	Presente
SCAZZOSI MARCO	Presente
LODOLETTI MARIO	Presente
GARAVAGLIA STEFANO	Presente
LUPPI LUIGI	Presente
ALBE' PIERANGELO	Presente
DELLA BELLA DAVIDE	Presente
BONFANTI LEA	Presente
COLOMBO MARCO	Presente
PISANI LORENZO	Presente
TRIGILA GIUSEPPE	Presente
CASTIGLIONI FLAVIO	Presente
BELLOTTI GABRIELE LUIGI	Presente
RE SARTU' FRANCESCO	Presente
ERENTI ENRICO	Presente
SAVARESE ANTONINA GIOVANNA	Assente

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

Partecipa all'adunanza il *SEGRETARIO COMUNALE* Sig. **QUAGLIOTTI ANGELO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERANA CELESTINO, SINDACO, assume la presidenza.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013

La discussione sul punto è stata trattata congiuntamente e riportata nel verbale n. 26.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- * l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012:
- * le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- * 1'art. 4 del D.L. 16/2012:

VISTE altresì:

- * le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- * l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 che testualmente recita "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014 per gli anni 2013 e 2014:

- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, Il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuniomissis
- e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 omissis
- f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 e citato di 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d; calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13;
- g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/06/2012;

VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 29/06/2012 con la quale sono state determinate aliquote e le detrazioni per l'anno 2012, come segue:

- * aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,96%;
- * aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
- * fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %;
- * detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/08/2013 ad oggetto: Approvazione relazione previsionale e programmatica 2013/2015 – schema di bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 – nella quale si intende proporre al Consiglio Comunale di variare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- * aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,96%;
- * aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
- * fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,2** %;
- * detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari

precisando quanto segue:

- ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 380 lett. f) è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Conseguentemente viene integralmente introitata dall'Ente la quota differenziale tra l'aliquota base e le aliquote determinate dall'Ente per la suddetta categoria;
- ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 380 lett. h) é riservato integralmente all'Ente il gettito IMU derivante dalle unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili ricompresi nelle categorie catastali diverse dalla categoria "D";

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo e eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI, resi per alzata di mano, favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Insieme per Marnate), essendo n. 16 i consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,4** %;
 - aliquota prevista per immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,96** %;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **0.2** %.
- 2) Di confermare che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad €.200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13 bis, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011 e modificato con D.L. 8/04/2013 n. 35.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e variazioni in relazione alle nuove disposizioni normative, in fase di predisposizione, relativi all'eventuale sospensione dell'applicazione dell'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
 - Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, resi per alzata di mano, favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Insieme per Marnate), essendo n. 16 i consiglieri presenti

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CERANA CELESTINO

F.to QUAGLIOTTI ANGELO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Marnate li, 17.09.2013

Il Segretario Comunale F.to QUAGLIOTTI ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3° D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.09.2013 ai sensi di legge:

| | per decorrenza dei termini di 10 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi;

|X| in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

MARNATE, li 17.09.2013

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MARNATE, li

Il Segretario Comunale

QUAGLIOTTI ANGELO